



ORDINANZA

n. 509

del 10 DICEMBRE 2025

OGGETTO:

ORDINANZA AUTORIZZATIVA PER LA POSA DI DISSUASORE DI SOSTA FLESSIBILE IN VIA MORA E GIBIN 32 - USO PRIVATO - D.L.V.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che:

- Il collocamento in opera dei dissuasori di sosta è subordinato all'emanazione di apposita ordinanza, ai sensi dell'art. 180, comma 6 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
- La posa di dissuasori di sosta su istanza del cittadino, limitatamente al suolo pubblico, deve essere autorizzata dal Comune di Borgomanero, con onere di pagamento dei costi di fornitura a carico del richiedente ed installazione dei medesimi a cura dell'Amministrazione Comunale.
- I dissuasori tutelano l'interesse pubblico per la sicurezza della circolazione stradale, il loro posizionamento mira a soddisfare le numerose e crescenti istanze formulate dai privati per l'eliminazione della sosta abusiva dinanzi a portoni e/o in prossimità di passi carrabili.
- Essi non devono arrecare disturbo al transito veicolare sulla carreggiata, né pericolo ai pedoni e in particolare ai soggetti deboli ed alle persone diversamente abili, agevolandone la mobilità e dovranno essere ben visibili.

Vista:

- L'istanza prot. 50.069 in data 27/11/2025 formulata da [OMISSIS], con la quale è richiesta emissione di ordinanza autorizzativa per la posa di dissuasori di sosta e precisamente:
 - n. 1 in via MORA e GIBIN 32;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28.12.2020 di approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 01.04.2015 di approvazione del Piano dell'Arredo Urbano del comune di Borgomanero
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 20.12.2022 di approvazione dei corrispettivi per la posa di dissuasori di sosta su suolo pubblico nel Comune di Borgomanero
- La Risoluzione del 14 settembre 2008 prot. N. 84626, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II;
- L'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali adottato con D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;

Visti gli artt. 42 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e s.m.i. e 180 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada " approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 e s.m.i..

Considerato che:

- E' necessario impedire la sosta abusiva dei veicoli adottando misure e provvedimenti che garantiscano la libera circolazione dei veicoli, dei pedoni e la mobilità delle persone diversamente abili;
- Sussistono le condizioni di legittimità ed è opportuno aderire all'istanza di cui sopra ed emettere un provvedimento di tutela e salvaguardia del diritto di accesso alla proprietà privata per motivi di pubblico interesse e precisamente impedire il parcheggio dei veicoli nell'area antistante l'immobile, attraverso la collocazione di dissuasori di sosta;

AUTORIZZA

Il sig. [OMISSIS], per un periodo di anni nove, a far data dal 01/01/2026, al posizionamento sulla sede stradale di n. 01 (uno) dissuasore di sosta nel rispetto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 20.12.2022, conforme alla normativa di cui all'art. 180 del Regolamento di attuazione ed esecuzione e omologati a norma di legge.

ORDINA

L'installazione di n. 1 dissuasore in

VIA MORA E GIBIN 32 - (n. un dissuasore)

Il posizionamento dei dissuasori di sosta richiesti, secondo il modello scheda C 6.4 pag 73 del Piano dell'Arredo Urbano, muniti di idonei sistemi per renderli visibili in orario notturno con l'inserzione di fascia rifrangente in pellicola, viene eseguito dal Cantiere Comunale di Borgomanero secondo le seguenti indicazioni:

- Dovranno essere posati previo parere favorevole viabilistico secondo l'elaborato grafico allegato alla richiesta.
- Verranno installati in sequenze di opportuna estensione, così come riportato nelle planimetrie di progetto.
- Dovranno essere posizionati tenendo conto della natura del terreno e delle spinte del vento in modo da garantire la stabilità in riferimento a quanto richiesto dal D.P.R. 495/92 e con caratteristiche tecniche tali da essere rimossi in caso di necessità.

DISPONE

- L'onere di conservazione dei dissuasori in condizioni di sicurezza in capo al richiedente, così da evitare che arrechino pericolo o intralcio o danno a terzi;
- L'obbligo di segnalare a questa Amministrazione la rottura o il danneggiamento;
- In assenza o ritardo di segnalazione i danni eventualmente arrecati a terzi in conseguenza dell'assenza di condizioni di sicurezza sono imputabili al richiedente.

**LA PRESENTE ORDINANZA SOSTITUISCE E REVOCA OGNI ALTRO
PROVVEDIMENTO AFFERENTE AL TRATTO DI STRADA SOPRA INDICATO IN
CONTRASTO CON I PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' E CON LA SEGNALETICA DI
NUOVA ISTITUZIONE**

AVVERTE

- La presente ordinanza potrà essere revocata in ogni momento qualora si verificassero condizioni contrarie alle norme regolamentari o a valutazioni di discrezionalità tecnica, senza che il richiedente accampi pretese di sorta, nemmeno di risarcimento di eventuali danni.
- Resta fermo il diritto dell'Amministrazione Comunale a richiedere le somme stabilite quale canone per questa tipologia di occupazione del suolo pubblico e/o privato aperto al pubblico con dissuasori di sosta come previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina del canone

patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo del 30.04.1992 n° 285 e dell'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione.
- Entro il predetto termine, potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Piemonte per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge o in alternativa entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione ricorso al Capo dello Stato in applicazione del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.
- L'applicazione del Canone di Occupazione di Suolo Pubblico avviene a cura della soc. SAN MARCO spa Via Milano 17 – ARONA (NO) tel. 0322/341081 Mail Borgomanero@sanmarcospa.it.

La Polizia Locale e gli altri organi addetti alla sorveglianza della circolazione faranno rispettare la presente ordinanza a norma di legge.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico.



IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

(Fabio MORA)*

«* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate: sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa».